



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità, 17 – CAP 10020

Tel. 011.9408089 – Fax. 011.9406878

P.IVA 02084410014 – C.F. 90011130011

comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it
ragioneria@comune.montaldotorinese.to.it

Ordinanza n. 06/2021

Prot. n. 0001915 del 25/08/2021

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO A SEGUITO SMOTTAMENTO CON CADUTA DI MATERIALE SULLA STRADA PROVINCIALE SP n. 4 NEL CENTRO ABITATO DI MONTALDO TORINESE DENOMINATA VIA CHIERI.

II SINDACO

Considerato che la Vostra proprietà del “Castello di Montaldo” intestata alla società GRUPPO R srl con sede in Milano C.Fisc.: 03171780988, comprende il terreno distinto in catasto (C.T.) al f. 6 n. 28-305 nel Comune di Montaldo Torinese che si estende fino a margine della SP n. 4 in corrispondenza della Via denominata Via Chieri terminando sulla stessa con una scarpata molto scoscesa;

Dato atto che in alcuni tratti lungo il ciglio stradale il muro di confine del terrapieno non è presente o ha ceduto e comunque non assolve più alle sue funzioni di contenimento della scarpata lasciando così franare e cadere sul sedime stradale ciottoli, inerti in genere, terreno, ecc... altamente pericoloso per la viabilità urbana e per i passanti;

Considerato anche il tratto di strada interessato nei giorni passati e precisamente al Km. 8+065 che trovandosi in prossimità di una curva rende maggiormente pericolosa la situazione in quanto gli utenti della strada potrebbero trovarsi detriti sulla traiettoria di percorrenza generando incidenti e comunque pericolo alla stessa viabilità;

Viste le ripetute, pressanti segnalazioni da parte dei cittadini Montaldesi e non inerenti la presenza di materiale inerte sulla carreggiata stradale proveniente dalla scarpata di Vostra proprietà aggettante sulla Via pubblica denominata Via Chieri ovvero SP n. 4 in pieno centro abitato nel Comune di Montaldo Torinese nel tratto compreso tra Via Chieri n. 6 e la progressiva K. 8+065 della SP n. 4;

Considerato che già nell'anno 2015 la proprietà del Castello si era interessata a mettere in sicurezza una porzione di terreno rifacendo o comunque erigendo un muro di confine di identica fattura a quello storico già esistente, avendone constatato la necessità di mettere in sicurezza un tratto di strada di Via Chieri;

Verificato che in occasione di temporali e comunque con l'avvicinarsi della stagione autunnale è necessario che la Vostra proprietà provveda urgentemente alla verifica della stabilità di tutto il versante lungo la Sp. n. 4 (Via Chieri) in corrispondenza della particella catastale distinta al F. 6 n. 28 e 305 al fine di intraprendere urgenti provvedimenti di messa in sicurezza del pendio (consolidamento della scarpata) al fine di evitare pericoli alle persone ed alla viabilità urbana;

Tenuto conto dei ripetuti e disattesi solleciti da parte del Sindaco pro-tempore del Comune di Montaldo Torinese nei confronti del Sig. Giuseppe Remondi Legale Rappresentante della Società denominata “GRUPPO R Srl” con sede a Brescia (BS) in Via Cremona n. 274 (P.iva 03171780988) al fine di provvedere con realizzazione di una sistemazione definitiva alla problematica riscontrata ed evitare così eventuali incidenti o pericoli alla viabilità;

Considerato che anche la stessa Città Metropolitana di Torino a mezzo dei tecnici che verificano costantemente tutte le reti viarie provinciali ha richiesto di intervenire con opere di consolidamento del versante al fine di scongiurare eventi franosi soprattutto in concomitanza di eventuali temporali che provocherebbero un dilavamento del terreno con deposito di materiale sulla strada, nel fosso a valle del pendio con ostruzione con relativa ostruzione al deflusso delle acque piovane;

Constato che allo stato attuale nessuna pratica edilizia è stata presentata all'Ufficio Tecnico Comunale o agli Uffici Tecnici della Città Metropolitana di Torino inerente la realizzazione di opere per la messa in sicurezza del versante atte a scongiurare lo sversamento di materiale franoso sulla strada provinciale;

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittima dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità per cui si impone di provvedere con urgenza al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica a tutti gli utilizzatori della pubblica via denominata Via Chieri (SP n. 4), che risulta essere l'unico accesso al paese di Montaldo Torinese e per questo assiduamente trafficata;

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono essere comunicati al prefetto anche a i fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Considerato che in data odierna si è constatato il ripetersi di caduta di materiale vario dalla scarpata di Vostra proprietà con deposito di detriti sul sedime stradale che potrebbe arrecare danni alla viabilità urbana e quindi alla sicurezza stradale in genere;

Considerato che tutte le parti interessate da eventuali dissesti o criticità strutturali dovranno essere verificate puntualmente e scrupolosamente da parte di professionisti esperti con rilascio delle idonee certificazioni per quanto concerne la sicurezza con indicazione dettagliata degli interventi che dovranno essere presi dalla proprietà stessa in maniera da scongiurare eventuali cadute di mattoni, pietraglie o altro materiale proveniente dal versante collinare;

Richiamato l'articolo 677 del codice penale che testualmente recita: *"...il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309..."*

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra riportato, operare con urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità ordinando alla proprietà di prendere urgentemente seri provvedimenti attraverso la realizzazione di opere di consolidamento previa l'Autorizzazione degli Enti preposti che dovranno verificare tecnicamente l'intervento proposto;

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittima dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità per cui si impone di provvedere con urgenza;

Visto il vigente regolamento edilizio Comunale;

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 6 della Legge n. 125 del 25 luglio 2008, che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono essere comunicati al prefetto anche a i fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Dato atto che la porzione di immobile in oggetto risulta ubicata sul ciglio strada di Via Chieri ed individuata in catasto al foglio 6 mappali n. 28 e 305 di proprietà della Società denominata "GRUPPO R Srl" con sede a Brescia (BS) in Via Cremona n. 274 (P.iva 03171780988) nella persona del Legale Rappresentante Sig. Giuseppe Remondi residente a Leno (BS) in Via Cremona n. 280 gestore della Società "Castello di Montaldo" sita a Montaldo Torinese in Via del Castello n. 6;

Visto l'art. 14 del Decreto lgs. 05 Febbraio 1997 n. 22;

Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Codice Civile;

Visto l'art. 29 D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 "nuovo codice della strada"

ORDINA

Al Responsabile della Società denominata "GRUPPO R Srl" con sede a Brescia (BS) in Via Cremona n. 274, nella persona del Sig. Giuseppe Remondi, residente a Leno (BS) in qualità di gestore della Società "Castello di Montaldo" sita a Montaldo Torinese in Via del Castello n. 6, di provvedere immediatamente alla rimozione di tutte le opere non autorizzate e posizionate in maniera posticcia ed estremamente pericolose e comunque entro e non oltre il 15/09/2021 ad una verifica puntuale da parte di tecnici abilitati con presentazione a questo Ente di una relazione tecnica dettagliata in merito alla stabilità del pendio ed ai relativi interventi di messa in sicurezza di tutto il tratto di proprietà identificato in catasto al f. 6 nn. 28 e 305 posto a margine della Via Chieri con particolare attenzione al tratto curvilineo compreso tra Via Chieri n. 4 e la progressiva Km. 8+065 della Sp n. 4.

Si precisa a tale proposito che eventuali interventi edilizi di messa in sicurezza del pendio a salvaguardia della viabilità pubblica lungo i tratti segnalati dal Vostro Tecnico incaricato dovranno essere avviati mediante la presentazione delle opportune pratiche edilizie da inoltrare all'UTC ed alla Città Metropolitana di Torino entro e non oltre il 15/10/2021 al fine di ottenere le relative autorizzazioni;

DISPONE

Che l'ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e notificata ai proprietari dell'immobile in oggetto;

COMUNICA

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Sindaco pro-tempore Sergio GAIOTTI.

AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30gg. dalla notificazione della presente ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale ovvero nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06.12.1971 n° 1034, così come modificata dalla

Legge 205/2000) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa e pubblicata per quanto di competenza:

- ❖ Al Sig. REMONDI Giuseppe, legale rappresentante della Società denominata “GRUPPO R Srl” con sede a Brescia (BS) in Via Cremona n. 274, gestore della Società “Castello di Montaldo” sita a Montaldo Torinese in Via del Castello n. 6;
- ❖ Alla stazione dei Carabinieri competente per territorio;
- ❖ Alla Prefettura della Provincia di Torino;
- ❖ Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
- ❖ Mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese;

Il Sindaco

Sergio Gaiotti

